



ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 730 del 17/02/2025, con il quale in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2025 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Fulvio Bellomo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile;
VISTA la L.R. n. 13 del 07 luglio 2020 recante "Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti";
VISTA la Legge regionale del 9 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027";
VISTA la Legge regionale del 9 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
VISTA la LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 31 Art. 23 Commi 1, 2, 3 che ha previsto "Disposizioni per il contrasto alla brucellosi in campo zootecnico e il ripopolamento degli allevamenti " e ha demandato ad un Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura la disciplina delle modalità di applicazione ;
VISTO il D.D.G. n. 9747 del 05/11/2025 di approvazione dell'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2025 N.31 Art. 23 commi 1, 2, 3 pubblicato sul sito del Dipartimento Agricoltura in data 05 novembre 2025;
VISTO il D.D.G. n. 9951 del 10 novembre 2025 di annullamento del predetto D.D.G. n. 9747/2025

DECRETA

ART.1)

In conformità alle premesse, che s'intendono integralmente riportate è approvato l'allegato "A" - AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 31 Art. 23 Commi 1 e 3 che ha previsto Disposizioni per il contrasto alla brucellosi in campo zootecnico e il ripopolamento degli allevamenti;

ART.2)

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il D.D.G. n. 9747 del 05/11/2025 e sarà pubblicato per esteso, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana – Dipartimento Agricoltura.

Art. 3)

Per effetto del presente decreto le eventuali istanze già pervenute saranno considerate nulle e pertanto andranno ripresentate

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

All. A

AVVISO PUBBLICO AGLI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA BRUCELLOSI IN CAMPO ZOOTECNICO E IL RIPOPOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI PREVISTE DALL'ART. 23 Comma 1 e 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2025 N. 31

Art. 1

Finalità

La Legge Regionale n. 31 del 22 ottobre 2025 all'art. 23 ha previsto i seguenti interventi **PER IL CONTRASTO ALLA BRUCELLOSI IN CAMPO ZOOTECNICO E IL RIPOPOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI**:

- Comma 1 - Contributi ad Integrazione dell'indennizzo di cui al D.M. 21/06/2024 nei casi di macellazione volontaria totale dei bovini e degli ovicaprini in stabilimenti con casi confermati di brucellosi;
- Comma 3 - Contributi per l'acquisto o l'utilizzo di riproduttori maschi e femmine iscritti ai libri genealogici di età non superiore ai tre anni per il ripopolamento delle stalle, per la produzione sia di carne sia di latte.

Art. 2

Requisiti di accesso

Per accedere ai benefici occorre che le imprese agricole e zootecniche siano in possesso dei seguenti requisiti:

- devono avere sede operativa in Sicilia;
- devono essere titolari di partita IVA ed iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- devono essere in possesso di fascicolo aziendale SIAN regolarmente aggiornato e validato, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004;
- devono essere agricoltori attivi nel settore della produzione agricola primaria;
- di essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'articolo 91, comma 1 lettera B del D.lgs. 159/2011;
- devono essere in regola rispetto alla normativa sanitaria di settore;
- devono essere iscritte all'INPS ed in regola con la normativa contributiva (DURC);
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 dichiarino di assumersi l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Specificatamente per il comma 1:

Il contributo verrà erogato esclusivamente nel caso in cui il beneficiario percepisca, a seguito di macellazione volontaria totale, l'indennizzo di cui al D.M. 21 Giugno 2024, conseguente all'ordinanza di abbattimento totale dei capi presenti in allevamento, ad integrazione dello stesso.

Il contributo verrà parimenti erogato anche nei casi di macellazione volontaria totale riguardanti capi bovini di età superiore a otto anni e ovicaprini di età superiore a sei anni per i quali esiste ordinanza di abbattimento dei capi presenti in allevamento e per i quali il D.M. 21 giugno 2024 prevede un contributo pari a euro zero.

Le imprese agricole e zootecniche richiedenti devono dimostrare, con specifica ordinanza rilasciata dall'ASP competente, che gli stabilimenti siano, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sede di focolaio confermato di infezione da brucellosi.

Gli aiuti previsti di cui al comma 1 saranno concessi una sola volta per azienda e riguarderanno solo i capi presenti nello stabilimento alla data di presentazione della domanda, che saranno volontariamente e totalmente abbattuti dopo la presentazione della stessa.

Specificatamente per il comma 3:

1) L'azienda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Qualifica di allevamento indenne;
- Allevamento sottoposto ai controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli Funzionali Ufficiali) e iscritto al Libro Genealogico o Registro Anagrafico; ovvero nel caso di allevamento non sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli Funzionali Ufficiali) impegno ad attivare entro 30 gg. dall'avvenuto ricambio dei riproduttori oggetto dell'intervento le procedure di adesione ai Controlli Funzionali Ufficiali ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico dell'allevamento;
- I beneficiari, per accedere agli aiuti, devono avere una consistenza aziendale di almeno 10 UBA;
- Non possono beneficiare della misura gli allevatori venditori dei riproduttori maschi e femmine;
- Sono oggetto di contributo esclusivamente gli animali riproduttori, maschi e femmine, iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico e provenienti da allevamenti indenni;
- Le risorse finanziarie previste dalla legge saranno ripartite fra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale al numero dei capi richiesti, fermo restando che il contributo concedibile sarà erogato nella misura massima dell' 80 % della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei capi riproduttori selezionati iscritti al Libro Genealogico o Registro Anagrafico e comunque per un importo non superiore a euro 40.000,00. Ove la spesa sostenuta per capo fosse superiore ai prezzi medi nazionali per capi da riproduzione iscritti ai Libri Genealogici, pubblicati da ISMEA alla data di pubblicazione del presente bando, la percentuale applicata verrà calcolata su questi ultimi valori. Eventuali maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei riproduttori saranno a carico del beneficiario.

Qualora l'azienda aderisca alla macellazione volontaria, può ricevere non prima dei sei mesi successivi alla macellazione totale, un ulteriore contributo finalizzato all'acquisto di capi riproduttori iscritti ai libri genealogici di età non superiore ai tre anni (art.23, c . 2)

- Potranno presentare richiesta le ditte che effettueranno gli acquisti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, pena il non riconoscimento della spesa effettuata.

2) Documentazione da produrre in sede di rendicontazione

- fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo prezzo di vendita;
- certificato rilasciato dalle Associazioni Allevatori tenutarie dei Libri Genealogici e dei Registri

Anagrafici e attuatori dei Controlli Funzionali che attestino l'appartenenza del riproduttore al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico, con i relativi dati di razza, di età e di categorie di appartenenza;

- quadro riepilogativo riportante le fatture di acquisto, con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto, con annessa dichiarazione di avvenuto pagamento, prodotto sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- certificato sanitario attestante il rispetto delle condizioni di igiene e benessere degli animali rilasciato dall'A.S.P. territorialmente competente;

Gli aiuti verranno concessi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Art. 3

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed

entro il termine perentorio del 30 novembre 2025 compilando la “Scheda domanda di aiuto” disponibile tramite il seguente link <https://forms.gle/gKW2XYm9Sb1VfqaZ9>

ed inviando la domanda di aiuto “Domanda di aiuto - Allegato 1” all'indirizzo PEC dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.

NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE CHE NON HANNO COMPILATO LA SCHEDA DOMANDA DI AIUTO ON - LINE E CONTEMPORANEAMENTE PRESENTATO LA DOMANDA PER PEC ALL'IPA COMPETENTE PER TERRITORIO

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione esplicitata nell'allegato modello “Domanda di aiuto – Allegato 1”;

Art. 4

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Siciliana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

Art. 5

Responsabile del procedimento

Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio.

Art.6

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si farà riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e i.); tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo